

Contributo Integ.  
Cassa Unif. E.U.



**ORIGINALE**

**23167/2014**  
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Presidente -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. DANILO SESTINI - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

Assicurazione  
r.c.a. -  
pagamento  
del premio  
nel giorno  
del sinistro  
e dopo la  
scadenza del  
periodo di  
tolleranza  
ex art.1901,  
2° co. c.c.  
- effetti -  
estromissione  
dal giudizio  
e  
applicazione  
dell'art.354  
cpc -  
condizioni

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 10148-2011 proposto da:

R.G.N. 10148/2011

**GC** **X** , elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo  
studio dell'avvocato ANDREA VIEL, rappresentato e  
difeso da se medesimo;

Cron. 23167

Rep. C.I.

Ud. 16/07/2014

PU

- ricorrente -

contro

**U** ASSICURAZIONI SPA (gia' **M** ASS SPA)  
**X** , in persona del procuratore, Dott.ssa  
**GG** , elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell'avvocato

2014  
1791

MARCO SIMONE MARIANI, rappresentata e difesa  
dall'avvocato ERNESTO TORINO RODRIGUEZ giusta procura  
a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

F SOC ASS SPA X , MD

;

- **intimati** -

Nonché da:

F SOC ASS SPA X , in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,  
presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA  
PERILLI, che la rappresenta e difende giusta procura  
a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- **ricorrente incidentale** -

**contro**

U ASSICURAZIONI SPA (gia' M ASS SPA)

X , in persona del procuratore, Dott.ssa

GG , elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell'avvocato

MARCO SIMONE MARIANI, rappresentata e difesa

dall'avvocato ERNESTO TORINO RODRIGUEZ giusta procura

a margine del controricorso;

- **controricorrente all'incidentale** -

**nonchè contro**

GC X , MD ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 938/2010 della CORTE D'APPELLO  
di L'AQUILA, depositata il 11/11/2010 R.G.N.  
1017/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/07/2014 dal Consigliere Dott. DANILO  
SESTINI;

udito l'Avvocato SERENA CANCELLARA per delega;

udito l'Avvocato ERNESTO TORINO RODRIGUEZ;

udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CG agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in occasione di un sinistro stradale avvenuto il 29.3.1999, alle ore 13,45, allorquando, trovandosi alla guida del proprio motociclo, era stato investito da un'autovettura condotta dal proprietario DM

A tal fine, convenne in giudizio il predetto M e la F Ass.ni s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S.; venne successivamente chiamata in causa anche la M Ass.ni, assicuratrice del M, in quanto i convenuti avevano sostenuto l'operatività della copertura assicurativa da parte di detta compagnia.

Il Tribunale di Pescara emise sentenza parziale con cui rigettò la domanda proposta nei confronti della F e dispose l'estromissione dal giudizio di tale assicuratrice, accertando invece la responsabilità della M per essere operante la copertura della medesima.

La Corte di Appello de L'Aquila ha riformato la sentenza, rigettando la domanda proposta dal G nei confronti della M, disponendo l'estromissione di quest'ultima dal giudizio e dichiarando tenuta al risarcimento la F

Ricorre per cassazione il G, affidandosi a tre motivi; la F deposita

controricorso contenente ricorso incidentale adesivo (basato sugli stessi tre motivi del principale); resiste la U Assicurazioni (già M s.p.a.) con distinti controricorsi. Il ricorrente principale ha depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha accertato che, scaduto il termine di tolleranza di cui all'art. 1901, 2° co. c.c., il premio di assicurazione era stato pagato il giorno stesso dell'incidente e dopo che questo si era verificato; ha ritenuto, pertanto, che la garanzia non fosse operante al momento del sinistro (in quanto si sarebbe riattivata dopo le ore ventiquattro di quello stesso giorno) e che la M non fosse quindi tenuta nei confronti del danneggiato (ex artt. 7 l. n. 990/69 e 1901, 2° co. c.c.); ha conseguentemente rigettato la domanda proposta dal G nei confronti della M, ha estromesso detta società dal giudizio ed ha dichiarato la F s.p.a. "tenuta al risarcimento del danno quale impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada".

2. Col primo motivo di ricorso, il G deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1901 c.c., l. n. 990/69 art. 7" e ogni possibile vizio di motivazione": censura la sentenza per aver ritenuto applicabile il 2° comma in luogo del 1° comma dell'art. 1901 c.c. (con conseguente opponibilità della carenza di copertura al

danneggiato) e per non aver considerato che la copertura assicurativa sarebbe scaduta -come da contrassegno- soltanto nel mese di settembre 1999; assume, inoltre, che la Corte ha erroneamente accertato che il pagamento era stato effettuato dopo l'incidente.

Col secondo motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 1899 e 1901 c.c., l. n. 990/69, art. 7" e ogni possibile vizio motivazionale), il G censura la sentenza per aver attribuito rilevanza decisiva alla dichiarazione confessoria sottoscritta dal M (con la quale questi aveva ammesso di avere pagato il premio dopo che si era verificato il sinistro) e per avere trascurato di considerare che nel certificato di assicurazione era stato espressamente indicato che il pagamento era avvenuto alle ore 10, momento dal quale doveva farsi decorrere l'operatività della copertura assicurativa.

2.1. I due motivi -che si esaminano congiuntamente in quanto attengono entrambi alla ritenuta inoperatività della copertura assicurativa della M - sono privi di pregio.

Occorre esaminare distintamente il profilo attinente all'accertamento del momento in cui avvenne il pagamento del premio e successivamente- quelli concernenti gli effetti conseguenti a detto pagamento.

Quanto al primo profilo, le censure sono inammissibili in quanto, senza dedurre specifici vizi motivazionali, si limitano a sollecitare una ricostruzione in fatto diversa da quella compiuta dalla Corte, che ha ragionevolmente tenuto conto delle dichiarazioni confessorie del M , tanto più che questi -per quanto si evince dallo stesso ricorso- era sprovvisto del contrassegno al momento dell'intervento dei Carabinieri sul luogo del sinistro. Non risulta, quindi, sindacabile l'accertamento della Corte circa il fatto che il premio venne versato dopo che si era verificato l'incidente e in una situazione in cui era scaduto il termine di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901, 2° co. c.c..

Su questa premessa, si osserva, quanto agli altri profili, che il giudice di appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in punto di opponibilità al danneggiato della carenza di copertura assicurativa per mancato pagamento dei premi (o rate di premio) successivi al primo.

E' noto -infatti- che mentre nell'ipotesi in cui "l'assicurato non paga il premio pattuito in un'unica soluzione o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 cod. civ. non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo

di tempo indicato nel certificato o contrassegno", viceversa "nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall'art. 1901, comma secondo, cod. civ., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969" (Cass. n. 23313/2007); è noto, inoltre, che "l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo" (Cass. n. 13545/2006), con la conseguenza che "ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1969 n.990), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante" (Cass. n. 13545/2006).

Deve, peraltro, escludersi che l'indicazione dell'ora del pagamento contenuta nel certificato di assicurazione potesse valere a derogare alla disciplina legale, secondo cui la riattivazione

della garanzia si verifica dopo le ore ventiquattro del giorno del pagamento; se è vero, infatti, che questa Corte ha avuto modo di affermare che "la disposizione dell'art. 1899 cod. civ. (a norma della quale l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto), poiché non involge un interesse generale e cogente, non esclude una pattuizione scritta anticipatrice degli effetti contrattuali" (Cass. n. 12305/2005), deve tuttavia escludersi che detta pattuizione derogatrice possa essere costituita dalla mera indicazione dell'ora di pagamento (nella fotocopia riprodotta nel ricorso si leggono "data di pagamento" e "ora" e non anche data e ora di decorrenza della copertura assicurativa).

3. Col terzo motivo ("violazione e falsa applicazione dell'art. 354 C.P.C."), il ricorrente si duole che la Corte di Appello non abbia applicato la disposizione dell'art. 354 C.P.C. "in quanto, pur avendo dichiarato l'estromissione dal giudizio della M s.p.a. e la tenutezza al risarcimento del danno della F s.p.a. -che non doveva essere estromessa dal giudizio di 1°- non ha provveduto alla rimessione della causa al primo Giudice".

Il motivo è infondato.

Va, infatti, considerato che "l'illegittima estromissione di una parte che, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., impone la rimessione della

causa dal giudice d'appello a quello di primo grado, si realizza solo quando quest'ultimo emetta una sentenza a contraddittorio non integro, per avere impedito ad una delle parti di parteciparvi" e che, in difetto di tale ipotesi, "la pronuncia con la quale il giudice di primo grado <estrometta dal giudizio> uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, nonostante l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda, per difetto di una condizione dell'azione", con la conseguenza "che il giudice di appello, che ritenga non corretta detta pronuncia, deve trattenere la causa e giudicare nel merito, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ." (Cass. n. 13766/2004).

Nel caso di specie, concernente l'impugnazione di una sentenza parziale, non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio nei confronti della parte dichiarata estromessa (che ha partecipato al giudizio di primo grado fino all'emanazione della sentenza non definitiva e al successivo giudizio di appello) e non sussiste - dunque - la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice per sanare un vizio del contraddittorio.

Ogni questione relativa alla mancata partecipazione della parte originariamente estromessa al segmento di processo proseguito dopo la pronuncia di estromissione che è stata poi

riformata dalla Corté di Appello potrà -dunque- essere valutata solo in relazione alla sentenza definitiva (alla cui emanazione la parte estromessa non ha effettivamente partecipato).

4. Rigettati il ricorso principale e quello incidentale adesivo, deve provvedersi al regolamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

Atteso che il difensore della U Assicurazioni s.p.a. (gia M s.p.a.) ha assistito la propria patrocinata nei confronti di due soggetti aventi la medesima posizione processuale, deve essere liquidato un compenso "unico" aumentato del 20 per cento, ai sensi dell'art. 4, co. 2°, ult. parte del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale adesivo; condanna entrambi i ricorrenti a rifondere le spese di lite in favore dell'U Assicurazioni s.p.a., liquidandole in complessivi euro 7.560,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali ed oltre accessori di legge, e ponendone il pagamento a carico di ciascun obbligato nella misura del 50% ciascuno.

Roma, 16.7.2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziaro  
Incaricato MATTIOTTI

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
Oggi 16.7.2014  
Il Funzionario Giudiziaro  
Incaricato MATTIOTTI